

STUDIO CANTONI
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA
N. 51 DEL 17.07.2024

MONITORAGGIO FISCALE

Il DL 28.6.90 n. 167 contiene le disposizioni relative al monitoraggio fiscale che consente all'Amministrazione finanziaria di avere una compiuta conoscenza delle attività detenute all'estero dai contribuenti residenti in Italia e, dunque, di controllare il corretto assolvimento dei relativi debiti tributari in applicazione del principio della tassazione in capo ai residenti del reddito ovunque prodotto.

Monitoraggio fiscale degli intermediari finanziari

Gli intermediari bancari e finanziari e gli operatori non finanziari che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale ovvero in crypto-attività di importo pari o superiore a 5.000 euro indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata.

Tale adempimento riguarda le operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate.

COMPILAZIONE QUADRO RW

Il quadro RW è un quadro non reddituale della dichiarazione dei redditi previsto per le persone fisiche (REDDITI PF), le società semplici ed enti equiparati (REDDITI SP) e gli enti non commerciali (REDDITI ENC) che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.

All'interno del quadro RW delle persone fisiche residenti (REDDITI PF) devono essere liquidate anche le imposte patrimoniali sui beni detenuti all'estero, ossia l'IVIE e l'IVAFE.

Sono tenuti alla compilazione del quadro RW i soggetti residenti in Italia indicati dall' art. 4 del DL 167/90, ossia le persone fisiche (anche imprenditori e lavoratori autonomi), gli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le società semplici e gli enti alle stesse equiparati.

Le attività estere di natura finanziaria che sono oggetto di segnalazione all'interno del quadro RW sono:

- attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, obbligazioni estere e titoli similari, titoli

pubblici italiani e titoli equiparati emessi all'estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);

- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;

- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;

- metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all'estero;

- diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;

forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.

Conti correnti cointestati e deleghe di firma

Per effetto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.

Analoghe conseguenze si determinano in caso di conto corrente estero intestato ad un soggetto residente sul quale vi è la delega di firma di un altro soggetto residente; in tal caso, anche il delegato è tenuto alla compilazione del quadro RW per l'indicazione dell'intera consistenza del conto corrente detenuto all'estero, qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell'intestatario.

Finanziamenti infruttiferi

L'obbligo di dichiarazione nel quadro RW dovrebbe riguardare anche i finanziamenti infruttiferi erogati a soggetti esteri, in quanto dette attività possono essere astrattamente ricondotte tra quelle che, anche potenzialmente, in futuro potrebbero produrre reddito attraverso una modifica delle condizioni contrattuali e/o attraverso operazioni di cessione

Cassette di sicurezza detenute all'estero

Le attività finanziarie detenute all'estero vanno indicate nel quadro RW anche se immesse in cassette di sicurezza.

Valute virtuali

A partire dall'1.1.2023 l'obbligo di monitoraggio fiscale riguarda tutte le cripto-attività indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all'estero o in Italia. Per questa fattispecie, il codice dello Stato estero non è obbligatorio.

Tuttavia, è stato precisato che non devono essere indicate nel quadro RW le cripto-attività per le quali il contribuente sia in grado di dimostrare, attraverso la presentazione di una denuncia presso un'Autorità di pubblica sicurezza, di aver smarrito o aver subito il furto delle chiavi private.

Attività patrimoniali situate all'estero

Secondo la prassi dell'Agenzia delle Entrate, sono considerate attività estere di natura patrimoniale da indicare nel quadro RW

- gli immobili (anche se tenuti a disposizione);
- i preziosi e le opere d'arte che si trovano (anche in custodia) fuori dal territorio dello Stato;
- gli yacht e le imbarcazioni o le navi da diporto "esteri";
- altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia;
- i beni immateriali (marchi, brevetti, ecc.);
- i mobili e gli oggetti di antiquariato.

Esonero dalla compilazione del quadro RW

Gli obblighi di monitoraggio non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, a condizione che i flussi finanziari e redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

In tutti i casi, l'esonero dagli obblighi di monitoraggio compete a condizione che i redditi di natura finanziaria e patrimoniale siano stati assoggettati a tassazione mediante l'applicazione dell'imposta sostitutiva nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito, delle imposte sostitutive o delle ritenute a titolo d'imposta o d'acconto previste dall'ordinamento.